COMUNE DI BEINETTE (Provincia di Cuneo)

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BEINETTE E LA PER LA
MANUTENZIONE ORDINARIA, LA PULIZIA E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI ZONE ADIACENTI E RELATIVA FRUIZIONE
L'anno duemila, addì del mese di , nella residenza
municipale, tra i signori :
BUSCIGLIO Lorenzo , Sindaco del Comune di Beinette (C. F. 00395900046) , il quale
agisce in nome e per conto e nell'interesse del Comune di Beinette forza della
Deliberazione del Consiglio Comunale n. del ;
nato a il , il quale agisce in
qualità di Legale rappresentante della (di seguito
denominata "Gestore") avente sede in, codice
fiscale
Tra le parti si conviene di stipulare la seguente convenzione:
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE.
La presente convenzione ha per oggetto la manutenzione ordinaria degli impianti
sportivi come evidenziati nell'allegata planimetria, zone adiacenti, e due campi da
calcio, con le relative attrezzature siti in Beinette Località Via Circonvallazione, ivi
compresa la pulizia, nonché la gestione di detti beni ed il loro utilizzo per lo
svolgimento di attività sportive, anche agonistiche, compresi gli allenamenti.
Restano a carico del Comune le spese di manutenzione straordinaria, nonché le
spese per lo sgombero della neve della strada di accesso e del piazzale-parcheggio,
e per la manutenzione delle centrali termiche di riscaldamento.
Il Comune affida in gestione alla gli impianti sportivi individuati nella
planimetria allegata, aree accessorie, impianti e tutti i beni mobili debitamente
inventariati.

ART.2 OBBLIGHI DEL GESTORE

Il gestore s'impegna a permettere l'uso degli impianti ai seguenti soggetti: società, enti, cooperative, associazioni o gruppi sportivi e squadre partecipanti a campionati ARCI, C.S.I., F.I.G.C., Polisportiva Libertas e A.C.S.I., sulla base delle tariffe di cui all'art.17.

Il gestore dovrà garantire l'organizzazione di allenamenti e campionati per primi calci (torneo scuola calcio) e pulcini nell'impianto sportivo di Beinette

I gestore dovrà garantire almeno 1/3 dele partite dei campionati giovanili sul campo di Beinette

Il campo principale di Beinette sarà precluso agli allenamenti, al di fuori delle squadre giovanili, ed in caso di condizioni meteo avverse.

Il Gestore dovrà concedere l'impianto ad una tariffa agevolata alle altre associazioni sportive per attività sportive giovanili.

Entro il 31 agosto di ogni anno il gestore comunicherà il calendario delle attività previste.

ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha durata dal ______ al ______, salvo risoluzione da parte del Comune per gravi e giustificati motivi. Le parti danno atto che la stagione calcistica termina ciascun anno al 30 giugno.

Con il consenso delle parti la convenzione può essere rinnovata una sola volta per pari o inferiore durata.

La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata entro 60 giorni dalla scadenza al fine di consentire l'espletamento dell'iter deliberativo entro la stessa data.

ART. 4 - GESTIONE DELLE ATTIVITA'

Le attività assegnate con la presente convenzione dovranno essere svolte dal Gestore con propri addetti, mezzi tecnici, attrezzi e macchine, fatto salvo quanto precisato al successivo art. 6.

ART. 5 - MATERIALI ED ATTREZZI.

Sono a carico del gestore tutti i materiali occorrenti per il servizio di pulizia quali detergenti, deodoranti, disinfettanti, ecc. come pure tutti gli attrezzi quali scope, stracci, aspirapolvere, scale ecc., nonchè i materiali per la manutenzione ordinaria degli impianti, aree e attrezzature, compresa la vernice per il tracciamento delle linee dei campi di calcio.

ART. 6 - COMPITI DEL GESTORE

- 1) Pulizia degli spogliatoi e dei servizi al termine di ogni manifestazione e comunque almeno una volta la settimana. Lavaggio dei vetri, pulizia delle tribune e delle aree adiacenti: parcheggi, ingressi e zone laterali con ghiaia. Queste operazioni dovranno essere effettuate la sera stessa delle manifestazioni o, al più tardi, il mattino seguente (sabato domenica).
- 2) Tosatura dell'erba nelle aree interne ai campi di calcio e in tutte le aree (l'erba non dovrà comunque superare i 10 cm.), nonchè per la larghezza di metri 1 all'esterno di tutte le recinzioni.
- 3) Irrigazione delle aree verdi interne ai campi di calcio durante il periodo estivo in caso di siccità.
- 4) Manutenzione ordinaria VERDE consistente in:
 - Acquisto di:
 - fertilizzanti e ammendanti,
 - o sabbia.
 - o sementi per rappezzi,
 - o traccianti (gesso, vernice,...).
 - Irrigazione del capo di gioco e delle aree esterne, atte a mantenere in condizioni perfette di vegetazione sia il tappeto erboso che le siepi, alberi, ecc., da eseguirsi anche in orario notturno.
 - Sfalcio periodico dell'erba del terreno di gioco e delle aree verdi di pertinenza, secondo necessità, compreso lo smaltimento della risulta.
 - Sfeltratura e crotatura del campo (minimo n. 2 interventi all'anno), oltre a 2 interventi all'anno di rullatura.
 - Dopo ogni partita o ciclo giornaliero di allenamenti dovrà essere eseguita verifica e se necessario il ripianamento delle zolle d'erba sollevate, nonché delle eventuali buche formatesi nel campo da gioco,

- utilizzando un miscuglio di terra vagliata, sabbia e sementi da rigenerazione. L'intervento di ripristino dovrà essere sempre eseguito entro 24 ore dalla fine dell'evento sportivo.
- Effettuazione di almeno 1 interventi all'anno di fertilizzazione, eseguiti in primavera ed alla ripresa della stagione calcistica, con prodotti professionali per uso sportivo a lenta cessione e con titolazione appropriata.
- Risemina di porzioni del terreno di gioco, con particolare riferimento alle zone in cui il terreno erboso risulta usurato, previo riporto del terreno e fresatura di quello esistente, da effettuarsi durante la stagione calcistica.
- Interventi di sabbiatura da eseguirsi in caso di necessità, mediante
 l'impiego di sabbia lavata fine, non silicea e priva di filler.
- Prima tracciatura dei terreni di gioco a seguito di eventuali interventi di rifacimento del campo.
- Ri- tracciatura del terreno da gioco, che dovrà essere effettuata ogni qualvolta si renda necessario per consentire il regolare svolgimento di partite e/o allenamenti.
- Mantenimento in perfetta evidenza del tracciato di gioco.
- Acquisto e regolare manutenzione, anche ai fini della sicurezza, di tutta l'attrezzatura per la cura del verde (taglio dell'erba, irrigazione, ecc...).
- Fornitura dei carburanti necessari per il funzionamento dei macchinari adibiti alla manutenzione ordinaria dei terreni di gioco.
- Trattamenti antiparassitari e diserbi selettivi per il manto erboso, per le aree verdi, alberate, siepi ed arbusti, da eseguirsi a cura di personale specializzato, mediante l'impiego di prodotti certificati per l'uso specifico a cui vengono destinati.
- Sfalcio erba nelle aree immediatamente adiacenti l'impianto sportivo (vedi planimetria allegata) per un a larghezza minima di metri ______ e comunque tale da garantire il decoro dell'impianto sportivo
- 5) L'erba e le erbacce provenienti dalle operazioni di sfalcio dovranno essere conferite per lo smaltimento negli appositi cassonetti o secondo le modalità indicate dal Comune stesso.
- 6) Irrigazione delle piante e siepi nelle zone verdi e di parcheggio individuate in planimetria.

- 7) Il gestore dovrà altresì garantire (specie nei periodi primaverili ed estivi) il taglio o il diserbo delle erbacce, ortiche, ecc. negli angoli remoti e lungo tutta la recinzione sia esterna che interna, la raccolta di sassi che affiorino dopo la pioggia e l'irrigazione, onde evitare danni alle attrezzature. Il gestore assume tutti gli obblighi nonché la responsabilità per la raccolta e lo smaltimento di ogni rifiuto abbandonato negli impianti ed aree adiacenti (lattine, carta, sacchetti, ecc.).
- 8) Utilizzo dell'impianto di riscaldamento degli spogliatoi e di produzione acqua calda per docce a servizio degli sportivi di calcio con il pagamento di tutte le relative fatture.
- 9) Segnalazione all'Amministrazione Comunale di eventuali anomalie, danni e cattivo funzionamento degli impianti.
- 10) Coordinamento delle attività sportive.

ART. 7 - ADDETTI - OBBLIGHI ASSICURATIVI.

Il gestore dovrà assicurare il servizio con propri addetti.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, relativi alla manutenzione, gestione ed utilizzo dei beni oggetto della presente convenzione sono a carico del gestore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

In caso di inottemperanza accertata dall'Autorità Comunale o ad essa segnalata, il Comune può provvedere direttamente impiegando le somme del corrispettivo del contributo, senza che il gestore possa opporre eccezioni né aver diritto al risarcimento danni.

ART. 8 - PENALITA'.

Le inadempienze ritenute lievi, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, a qualunque obbligo derivanti dalla presente convenzione, comporteranno

l'applicazione della penalità di € 50,00 con la sola formalità della contestazione degli addebiti e della deliberazione della Giunta Comunale.

In caso di recidiva, le infrazioni di lieve entità comporteranno l'applicazione di penale doppia oppure l'adozione di più severe misure a giudizio della Giunta Comunale.

Per le inadempienze più gravi, ove non si ravvisi, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la grave inadempienza che risolve la convenzione, il Comune si riserva più severe misure da adottarsi di volta in volta della Giunta Comunale.

Si conviene che unica formalità preliminare è la contestazione degli addebiti.

Il Comune si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente a spese del gestore.

Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicati mediante ritenuta sulla rata semestrale, o incameramento della cauzione di cui all'art.18.

ART 9 - INFORTUNI E DANNI.

Il gestore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, nella gestione e nella fruizione degli impianti ed attrezzature, eventualmente anche ceduti a terzi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dello stesso da parte di Società Assicuratrici.

Il gestore si obbliga a sostituire immediatamente, a proprie spese, i vetri che venissero infranti dagli addetti alle pulizie.

Il gestore dovrà adottare tutte le precauzioni antinfortunistiche con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008.

ART. 10 - CONTROVERSIE.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune e il gestore in ordine alla esecuzione dei patti stipulati con la presente convenzione verrà devoluta alla competente autorità giudiziaria.

ART. 11 - <u>RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE PER INADEMPIENZA.</u>

In caso di grave inadempienza, si farà luogo alla risoluzione della convenzione con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata.

ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEI SERVIZI.

E' fatto divieto al gestore di cedere a terzi la gestione e manutenzione dei beni oggetto della presente convezione, salvo parere favorevole espresso dalla Amministrazione Comunale da richiedere con il dovuto anticipo.

In caso di inosservanza della norma, e comunque anche in caso di autorizzazione della Amministrazione, unico responsabile verso il Comune e verso terzi sarà la

Il referente nei confronti del Comune di Beinette il Signor _____

ART. 13 - RAPPRESENTANTI COMUNALI.

Il gestore sarà direttamente controllato da due rappresentanti di nomina comunale, allo scopo di tutelare gli interessi del Comune.

ART. 14 - RISERVA.

Il Comune si riserva di poter utilizzare in qualsiasi momento il campo sportivo e tutti i beni oggetto della presente convenzione per altre manifestazioni, previo avviso al gestore e rimborsando eventualmente i costi sostenuti dallo stesso per tale uso ed esulanti la presente convenzione.

ART. 15 - CONTROLLO DI GESTIONE.

Il gestore deve, all'inizio di ogni anno, presentare al Consiglio Comunale il rendiconto della gestione relativa all'esercizio finanziario precedente.

ART. 16 - CORRISPETTIVI.

Considerato che al Gestore fanno carico spese complessivamente superiori al 36% del costo dei servizi relativi agli impianti sportivi, e valutate le componenti attive e passive relative alla gestione degli impianti stessi, l'Amministrazione Comunale

eroga al Gestore stesso l'importo annuo fisso *e non adeguabile* di €
________, a titolo di compartecipazione nelle spese di gestione.

ART. 17 - TARIFFE

Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti spettano al gestore.

Il gestore sarà tenuto a determinare le tariffe per la fruizione degli impianti relativamente all'uso dei campi di calcio, impianto di illuminazione ed eventuali altri servizi, le quali dovranno ottenere l'avvallo da parte della Amministrazione Comunale.

Il tariffario in vigore, insieme al calendario e orario delle attività, deve essere esposto all'ingresso del compleso sportivo in luogo ben visibile ai visitatori.

ART.18 - CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento di quanto previsto dalla presente convenzione il gestore costituisce cauzione a favore del Comune di Beinette con versamento della somma di € 1.500,00;

ART.19 – <u>SPESE</u>

Tutte le spese d'atto e conseguenti sono a carico del gestore.

ART. 20 - DOMICILIO DEL GESTORE

Per tutti gli effetti della presente convenzione il gestore elegge domicilio nel Comune di Beinette, Via Vittorio Veneto n° 9.

Le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate a mezzo Messo Comunale, salvi i casi nei quali è stabilita la lettera raccomandata.

ART. 21 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e Regolamento UE 679/2016, autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

ART. 22 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie che insorgessero in relazione all'attuazione ed all'interpretazione della presente convenzione tra l'Amministrazione e il soggetto affidatario, non risolvibili in via bonaria, sono di competenza del Foro di Cuneo.

ART.23 – <u>REGISTRAZIONE</u>

IL COMUNE

La presente scrittura privata verrà sottoposta a registrazione in caso d'usc).
Letto, approvato e sottoscritto.	